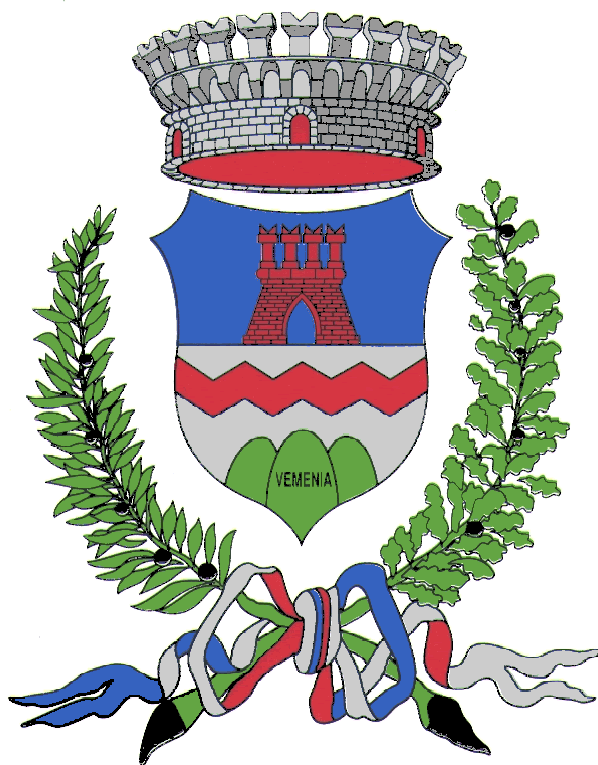


COMUNE DI OMEGNA

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CONSULTAZIONI E DEI REFERENDUM

Approvato con deliberazione n. 23 del 4/5/2018

INDICE

Articolo 1	OGGETTO E FINALITÀ
Articolo 2	MATERIA DELLA CONSULTAZIONE E DEL REFERENDUM
Articolo 3	SOGGETTI PROMOTORI
Articolo 4	COMMISSIONE REFERENDUM
Articolo 5	INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Articolo 6	INIZIATIVA DEI CITTADINI
Articolo 7	CONTROLLO DELLA RICHIESTA
Articolo 8	INDIZIONE DEL REFERENDUM
Articolo 9	REFERENDUM CONSULTIVO PER INCORPORAZIONE DI UNO O PIU' COMUNI IN UN COMUNE CONTIGUO
Articolo 10	ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE
Articolo 11	UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE
Articolo 12	OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO
Articolo 13	UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PER IL REFERENDUM
Articolo 14	ESITO DEL REFERENDUM
Articolo 15	SCHEDA PER IL REFERENDUM
Articolo 16	PROPAGANDA
Articolo 17	NORMA DI RINVIO
Articolo 18	ENTRATA IN VIGORE



Articolo 1

OGGETTO E FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina le modalità per l'ammissione e lo svolgimento delle consultazioni e dei referendum consultivi comunali secondo quanto previsto dal Capo II, artt. 26-27 e 28 dello Statuto comunale, dalla vigente Legislazione Nazionale e Regionale.

Articolo 2

MATERIA DELLA CONSULTAZIONE E DEL REFERENDUM

Può essere proposta consultazione, sotto la forma di referendum, su materie di competenza comunale.

Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) Statuto comunale;
- b) Regolamento del consiglio comunale;
- c) Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

Articolo 3

SOGGETTI PROMOTORI

La consultazione, sotto la forma di referendum, può essere promossa da almeno 450 elettori.

L'indizione del referendum può essere promossa anche dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione.

I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

Articolo 4

COMMISSIONE REFERENDUM

La commissione elettorale comunale è competente alla determinazione dell'ammissibilità del referendum, nonché a svolgere funzioni di controllo e vigilanza sulla regolarità delle operazioni referendarie.

Articolo 5

INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'iniziativa del referendum consultivo o abrogativo può essere assunta dal Consiglio Comunale, come previsto nel precedente art. 3.2.

La proposta, con indicazione del quesito chiaro ed univoco, per indire la consultazione referendaria è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, o direttamente dal Sindaco o su richiesta di un quinto dei consiglieri comunali, ed è corredata dal preventivo di spesa per l'effettuazione del referendum, quantificato in via presunta dal responsabile del Servizio finanziario.

Il Responsabile del Servizio finanziario deve apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

La deliberazione adottata dal consiglio comunale, in seduta ordinaria, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, è trasmessa nel termine di 5 giorni dalla data di adozione, alla Commissione elettorale per il giudizio di preventiva ammissibilità della consultazione popolare.

La Commissione decide nel termine di 5 giorni dal ricevimento dell'atto. Sono comunque fatti salvi tutti i rimedi giurisdizionali proponibili avverso le decisioni della Commissione.

Nella deliberazione consiliare si stanziavano i fondi necessari per l'organizzazione del Referendum, in particolare per quanto riguarda il compenso dovuto ai componenti l'ufficio elettorale di sezione di cui al successivo art. 11, si terrà conto di una misura forfettaria, in base a quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali.

La Commissione convalida, o meno, la formulazione definitiva dei quesiti referendari come proposti dal Consiglio Comunale e procede alla loro eventuale riunificazione, ritrasmettendoli agli organi comunali competenti per l'assunzione degli eventuali atti conseguenti.

Articolo 6

INIZIATIVA DEI CITTADINI

I cittadini che intendono promuovere una consultazione referendaria consultiva o abrogativa procedono alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da almeno 5 membri.

Il Comitato nomina fra i suoi componenti un Presidente che ne esercita la rappresentanza.

Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.

Il Sindaco convoca entro 10 giorni la Commissione elettorale comunale, la quale dà parere consultivo e tecnico sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo Statuto ed il presente regolamento.

La Commissione, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.

Decorso il termine di 30 gg. dalla presentazione del quesito senza che siano giunte richieste di modifiche o di integrazione o qualora le richieste siano state soddisfatte, il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione.

Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Omegna – Richiesta di referendum consultivo o abrogativo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario.

I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria comunale, che li valida apponendo il bollo del comune all'inizio di ogni foglio. Le firme sono apposte al di sotto del testo di ogni singolo quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme possono essere autenticate da un notaio, da un cancelliere, dal Segretario comunale, dal Sindaco, dagli impiegati comunali incaricati dal Sindaco, dagli Assessori e da Consiglieri Comunali del Comune di Omegna che abbiano, quest'ultimi, comunicato la propria disponibilità al Sindaco; le autentiche effettuate dal Segretario comunale, dagli impiegati comunali e dagli Amministratori di cui sopra, sono esenti da spese.

La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso la Segreteria entro 90 giorni dalla data di presentazione di ogni singolo quesito.

Il Segretario comunale dispone la verifica da parte dell'Ufficio Elettorale, entro dieci giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita sia ai presentatori che ai sottoscrittori del quesito.

La Commissione convocata entro 15 giorni dalla presentazione delle firme, verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune del numero di sottoscrittori previsto dal precedente articolo 3 e redige apposito verbale da trasmettere al Sindaco per gli adempimenti successivi.

Articolo 7

CONTROLLO DELLA RICHIESTA

Il Sindaco provvede all'indizione del referendum secondo quanto disposto dal successivo art. 8 oppure comunica al primo dei firmatari del Comitato Promotore la non ammissibilità del referendum per mancanza di regolarità.

Articolo 8

INDIZIONE DEL REFERENDUM

Il referendum e' indetto con provvedimento del Sindaco da adottarsi almeno sessanta giorni prima della data -individuata nel medesimo provvedimento- in cui dovranno tenersi le consultazioni. Il sindaco dispone che siano pubblicati manifesti almeno 45 giorni prima delle consultazioni, con i quali sono precisati:

- a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
- b) la sede, il giorno e l'orario della votazione;
- c) le modalità della votazione;

Il manifesto e' pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione.

Una copia del manifesto è esposta nella parte riservata al pubblico delle sale ove avranno luogo le votazioni.

Articolo 9

REFERENDUM CONSULTIVO PER INCORPORAZIONE DI UNO O PIU' COMUNI IN UN COMUNE CONTIGUO

Ai sensi della Legge n.56/2014, art. 1 comma 130, il Referendum consultivo per la fusione per incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo si svolge con le modalità previste dal presente regolamento comunale, fermo restando quanto segue: l'iniziativa di indizione è effettuata esclusivamente con deliberazione dei Consigli Comunali interessati, ai sensi art. 5. E' demandata al Sindaco l'adozione del decreto di indizione del Referendum.

Articolo 10

ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE

Per ogni anno solare è consentito al massimo lo svolgimento di un referendum da effettuarsi in un'unica tornata. La consultazione avviene in un'unica giornata di domenica, la data di svolgimento della stessa non può avvenire se non trascorsi 90 giorni dalle elezioni amministrative del Comune. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio comunale il referendum già indetto è automaticamente sospeso. I termini del procedimento per il referendum riprendono a decorrere dal 90°giorno successivo alla data delle suddette elezioni amministrative.

Ogni attività od operazione relativa al referendum consultivo deve essere interrotta al 31 dicembre dell'anno solare antecedente a quello di scadenza della durata in carica del Consiglio Comunale.

Qualora, in data successiva alla proposta di referendum consultivo, intervengano eventi o decisioni tali da rendere inutile la consultazione popolare, il Sindaco revocherà il referendum sentito obbligatoriamente il parere della Commissione elettorale comunale.

Alla votazione, che si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, partecipano tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune al quindicesimo giorno precedente la data delle votazioni. Gli elettori si presentano ai seggi muniti della tessera elettorale e di documento di identità e hanno diritto al voto se iscritti nelle liste elettorali.

Agli elettori residenti all'estero (AIRE) entro il venticinquesimo giorno antecedente la consultazione referendaria sarà spedita la cartolina avviso per esercitare il diritto di voto presso il seggio di appartenenza.

Articolo 11

UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

L'ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno assume la funzione di vicepresidente e da un segretario.

I componenti dell'ufficio elettorale di sezione sono nominati dalla commissione Elettorale fra i nominativi inseriti negli albi previsti dalla legislazione vigente. Il compenso loro dovuto sarà stabilito dalla Giunta Comunale in misura forfettaria tenendo conto di quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali. Il segretario viene nominato dal Presidente.

Articolo 12

OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO

Le operazioni di voto hanno inizio dopo il compimento delle operazioni preliminari degli uffici di sezione e comunque non oltre le ore 8,30 nella domenica fissata nel provvedimento sindacale di indizione del referendum e proseguiranno fino alle ore 20,00 del giorno stesso.

Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono sino alla loro conclusione.

Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno due componenti il seggio.

Di tutte le operazioni della sezione va redatto apposito verbale in un unico esemplare, che deve essere trasmesso alla Segreteria del Comune, unitamente ai plichi contenenti le schede e gli atti di votazione e di scrutinio, al termine di tutte le operazioni.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso il seggio e presso l'ufficio elettorale centrale di cui al successivo art.13, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale e dei promotori del referendum. Tali rappresentanti sono designati dai Capigruppo Consiliari e dal primo firmatario dei promotori, con firme autenticate a norma dell'art. 14 della Legge 21.03.1990, n. 53, come modificato dal comma 61 bis dell'art.1 della legge 7/04/2014 n.56 .

Articolo 13

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PER IL REFERENDUM

Presso la Segreteria del Comune, entro 40 giorni dal provvedimento di indizione del referendum, è costituito l'ufficio centrale per il referendum composto dal Segretario comunale o da suo delegato e da due dipendenti comunali, anche di ruolo presso altro Comune, nominati dal Sindaco di cui uno assume anche la funzione di verbalizzante.

L'ufficio centrale, dopo aver provveduto al riesame dei voti eventualmente contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, procede alla sommatoria dei voti riportati in ogni risposta e conclude le operazioni con la proclamazione dei risultati del referendum.

Il verbale dell'ufficio centrale viene trasmesso al Sindaco per gli ulteriori adempimenti.

Articolo 14

ESITO DEL REFERENDUM

Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

Solo ed esclusivamente per il referendum consultivo relativo alla fusione "per incorporazione" al Comune di Omegna (cosiddetto Comune incorporante) di altri comuni non è richiesta la maggioranza degli elettori aventi diritto, esso è approvato se il quesito sottoposto a referendum ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi.

Per il referendum consultivo relativo alla fusione di comuni e di incorporazione tra comuni non è richiesta la maggioranza degli elettori aventi diritto, esso è approvato se il quesito sottoposto a referendum ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi.

Il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, prende atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum; in ogni caso, sullo stesso oggetto non potranno essere ripresentate proposte di referendum se non decorsi 5 anni dalla pubblicazione della relativa deliberazione consiliare.

Articolo 15
SCHEDA PER IL REFERENDUM

Il fac-simile della scheda per il referendum è riportato in allegato e forma parte integrante del presente regolamento.

Sulla scheda sarà contenuto il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, e due rettangoli con all'interno le dizioni SI - NO.

All'elettore verranno consegnate tante schede di colore diverso quante sono le richieste sottoposte alla consultazione.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Articolo 16

PROPAGANDA

A partire dal trentesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle consultazioni, i promotori ed i gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale possono svolgere azione di propaganda del referendum consultivo a propria cura e spese.

Articolo 17

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa Nazionale e Regionale in materia di consultazioni elettorali e referendarie vigente.

Articolo 18

ENTRATA IN VIGORE

Il regolamento entrerà in vigore successivamente alla pubblicazione all'albo pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione.

Allegato A)

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER IL REFERENDUM CONSULTIVO
PARTE ESTERNA ALLA SCHEDA

REFERENDUM POPOLARE

DATA _____

COMUNE DI OMEGNA

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

TIMBRO

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER IL REFERENDUM CONSULTIVO
PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

REFERENDUM POPOLARE

VOLETE

SI

NO